



<b>REGIONE MARCHE</b> GIUNTA REGIONALE		<b>SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE</b> P.F. Ciclo dei Rifiuti, Bonifiche Ambientali, Aerca, Rischio Industriale	Applicazione della L.R. n. 15/1997 " <i>Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi</i> ".		
			Circolare	PC/PG	Rev. 01 del 16.10.12

**Applicazione della L.R. n. 15/1997 "*Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi*".**

**Sommario**

<b>1. Premessa.....</b>	<b>2</b>
<b>2. Ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. ....</b>	<b>2</b>
<b>3. Pagamento del tributo nella misura del 20 per cento dell'ammontare .....</b>	<b>3</b>
<b>4. Modulazione del tributo speciale per i rifiuti urbani in funzione dei risultati della RD.....</b>	<b>5</b>
<b>5. Addizionale (ex art 2 bis comma 6 bis).....</b>	<b>6</b>
<b>6. Competenze.....</b>	<b>6</b>
<b>6.1 Competenze della Regione .....</b>	<b>7</b>
<b>6.2 Competenze delle Province .....</b>	<b>7</b>
<b>6.3 Competenze del gestore della discarica.....</b>	<b>8</b>
<b>6.4 Competenze dell'ARPAM .....</b>	<b>9</b>
<b>7. Sanzioni .....</b>	<b>9</b>
<b>8. Normativa regionale di settore .....</b>	<b>10</b>

<b>REGIONE MARCHE</b> GIUNTA REGIONALE		<b>SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE</b> <i>P.F. Ciclo dei Rifiuti, Bonifiche Ambientali, Aerca, Rischio Industriale</i>	Applicazione della L.R. n. 15/1997 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi".		
			Circolare	PC/PG	Rev. 01 del 16.10.12

## **Applicazione della L.R. n. 15/1997 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi".**

### **1. Premessa.**

Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è stato introdotto con la Legge n. 549/1995 e precisamente dall'art. 3 commi da 24 a 41, che ne disciplina l'applicazione.

La Regione con la L.R. n. 15/97 ha definito la disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi per le parti non disciplinate dalla L. 549/1995.

Ai sensi dell'art 3 comma 30 della Legge n. 549/1995 il tributo è versato dal gestore della discarica entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito.


### **2. Ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.**

L'art. 1 della L.R. 20 aprile 2012, n. 9 ha modificato l'art. 2 della L.R. n. 15/1997 relativo alla determinazione del tributo. La nuova norma decorre dal 1° gennaio 2013.

Nelle due tabelle che seguono viene indicato l'importo del tributo speciale in discarica prima e dopo la modifica di legge

Ammontare del tributo previsto dall'art. 2 comma 1 della L.R. 15/97 per i **conferimenti in corso nell'anno 2012**

<b>Tipologia del rifiuto</b>	<b>Ammontare (€/kg)</b>
rifiuti del settore minerario, lapideo e metallurgico, nonché i rifiuti inerti, esclusi quelli derivanti da operazioni di costruzione e demolizione	0,005
rifiuti inerti derivanti da operazioni di costruzione e demolizione	0,010
rifiuti speciali ammissibili al conferimento in discarica per non pericolosi	0,010
rifiuti speciali ammissibili al conferimento in discarica per pericolosi	0,025
rifiuti urbani ed i rifiuti speciali assimilati con regolamento comunale agli urbani, ammissibili al conferimento in discarica per non pericolosi	0,020*
rifiuti urbani classificati pericolosi e conferiti in discarica per pericolosi	0,025

<b>REGIONE MARCHE</b> GIUNTA REGIONALE		<b>SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE</b> P.F. Ciclo dei Rifiuti, Bonifiche Ambientali, Aerca, Rischio Industriale	Applicazione della L.R. n. 15/1997 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi".		
			Circolare	PC/PG	Rev. 01 del 16.10.12

Ammontare del tributo previsto dall'art. 2 comma 1 della L.R. 15/97, così come modificato dall'art. 1 della L.R. n. 9/2012, per **conferimenti dal 1° gennaio 2013**

Tipologia del rifiuto	Ammontare (€/kg)
rifiuti inerti, esclusi quelli derivanti da operazioni di costruzione e demolizione, smaltiti in discarica per rifiuti inerti	0,005
rifiuti speciali non pericolosi o speciali pericolosi del settore minerario, lapideo e metallurgico, smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi o in discarica per rifiuti pericolosi	0,00517
rifiuti inerti da costruzioni e demolizioni smaltiti in discarica per rifiuti inerti, in discarica per rifiuti non pericolosi o in discarica per rifiuti pericolosi	0,010
rifiuti speciali non pericolosi e per i rifiuti speciali pericolosi smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi	0,010
rifiuti speciali non pericolosi e per i rifiuti speciali pericolosi smaltiti in discarica per rifiuti pericolosi	0,022
rifiuti urbani e assimilati smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi	0,020*
rifiuti urbani pericolosi smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi o in discarica per rifiuti pericolosi	0,025

\* si applica quando il valore della raccolta differenziata coincide esattamente con l'obiettivo di legge


### 3. Pagamento del tributo nella misura del 20 per cento dell'ammontare

La Legge n. 549/1995 prevede all'art. 3 comma 40 che per i rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, per gli scarti ed i sovralli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento dell'ammontare.

L'art.2, commi 2, 3 e 4, della LR n.15/1997 riprende tale disposizione e per i soli scarti e sovralli derivanti da impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio la subordina al rispetto di standard operativi ed applicativi determinati dalla Giunta regionale.

Tali standard operativi sono stati definiti con la DGR n. 1829/2008, con decorrenza del 1° gennaio 2009.

In particolare la DGR n. 1829/2008, così come modificata dalla DGR n. 798/10, ha definito:

<b>REGIONE MARCHE</b> GIUNTA REGIONALE		<b>SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE</b> <i>P.F. Ciclo dei Rifiuti, Bonifiche Ambientali, Aerca, Rischio Industriale</i>	Applicazione della L.R. n. 15/1997 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi".		
			Circolare	PC/PG	Rev. 01 del 16.10.12

- standard operativi ed applicativi degli impianti di recupero dei rifiuti ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15 (Allegato A alla DGR n. 1829/2008);
- standard operativi ed applicativi degli impianti di recupero dei rifiuti ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15 (Allegato B alla DGR n. 1829/2008);
- schema di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da presentare al gestore della discarica all'atto del conferimento al fine di poter usufruire della riduzione del tributo speciale per il deposito in discarica, da trasmettere, per competenza, alle Amministrazioni provinciali, e al Catasto regionale dei Rifiuti, istituito presso l'Agenzia Regionale Protezione per l'Ambiente (ARPAM) (Allegato C alla DGR n. 1829/2008).

Al fine dell'applicazione del tributo nella misura del 20 per cento dell'ammontare, il gestore della discarica, soggetto passivo dell'imposta ai sensi dell'art. 3 comma 26 della legge 549/1995, deve ricevere la dichiarazione di cui all'allegato C) della DGR n. 1829/2008, correttamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impianto, accompagnata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, che attesta il rispetto degli standard operativi.

Relativamente alla tipologia dei rifiuti del comma 2 (*gli scarti, nonché i rifiuti urbani stabilizzati, e i sovralli derivanti da operazioni di recupero effettuate sui rifiuti solidi urbani tramite selezione meccanica o compostaggio, svolte in impianti funzionalmente collegati alla discarica*) occorre considerare quanto previsto dal comma 6-bis dell'art. 2-bis della L.R. n. 15/95 relativo all'applicazione dell'addizionale del 20 per cento.

L'effetto del richiamato combinato disposto fa sì che per i rifiuti di cui al comma 2, quando prodotti nei Comuni che hanno raggiunto o superato il livello di legge di raccolta differenziata (RD) si determina un tributo pari a 0,004 €/kg, mentre quando prodotti nei Comuni che non hanno raggiunto il livello di RD di legge si determina un tributo pari ad 0,0048 €/kg in quanto comprensivo dell'addizionale del 20% prevista dal comma 6-bis dell'art. 2-bis della L.R. n. 15/95.

<b>REGIONE MARCHE</b> GIUNTA REGIONALE		<b>SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE</b> P.F. Ciclo dei Rifiuti, Bonifiche Ambientali, Aerca, Rischio Industriale	Applicazione della L.R. n. 15/1997 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi".		
			Circolare	PC/PG	Rev. 01 del 16.10.12

Tipologia del rifiuto	Ammontare del tributo (€/kg)	Quando si applica	Ammontare del tributo con addizionale (€/kg)	Quando si applica
scarti, nonché i rifiuti urbani stabilizzati, e i sovralli derivanti da operazioni di recupero effettuate sui rifiuti solidi urbani tramite selezione meccanica o compostaggio, svolte in impianti funzionalmente collegati alla discarica.	0,004*	raggiungimento del livello di RD nell'anno precedente; rispetto gli standard operativi stabiliti dalla DGR n. 1829/2008	0,0048**	non raggiungimento del livello di RD nell'anno precedente; rispetto gli standard operativi stabiliti dalla DGR n. 1829/2008

\*20% di 0,020 lettera f, comma 1, art.2 della LR.15/1997

\*\* 20% di 0,024 lettera f, comma 1, art.2 della LR.15/1997 calcolata con l'addizionale.

#### 4. Modulazione del tributo speciale per i rifiuti urbani in funzione dei risultati della RD

L'art. 2-bis "Modulazione del tributo in funzione dei risultati della raccolta differenziata" prevede al comma 1, che, al fine di favorire la raccolta differenziata di rifiuti urbani ed assimilati, la misura del tributo dei rifiuti urbani e assimilati smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi è modulata in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata (RD) previsto dalla normativa statale. Per la determinazione del tributo si assume come riferimento il valore di RD raggiunto nell'anno precedente.

I livelli di raccolta differenziata (RD) previsti dalla normativa statale sono i seguenti:

Obiettivi raccolta differenziata	Anno	Normativa statale di riferimento
60%	2011	Legge 296/2006, art. 1 comma 1108 (Finanziaria 2007)
65%	2012	D.lgs 152/2006, art. 205

L'ammontare del tributo è modulato in funzione del superamento del livello di RD rispetto alla normativa statale nel seguente modo:

Superamento del livello di RD rispetto alla normativa statale	% riduzione del tributo	Riduzione del tributo in €	Importo del Tributo speciale modulato in base alla percentuale di superamento del livello di RD. (art. 2 bis, LR 15/97). (€/kg)
da 0,01 per cento fino alla percentuale inferiore al 10 per cento	30%	0,006	0,014
10 per cento	40%	0,008	0,012
15 per cento	50%	0,010	0,010

<b>REGIONE MARCHE</b> GIUNTA REGIONALE		<b>SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE</b> P.F. Ciclo dei Rifiuti, Bonifiche Ambientali, Aerca, Rischio Industriale	Applicazione della L.R. n. 15/1997 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi".		
			Circolare	PC/PG	Rev. 01 del 16.10.12

20 per cento	60%	0,012	0,008
25 per cento	70%	0,014	0,006

Per facilitare la corretta applicazione del tributo speciale, modulato in funzione del superamento dei livelli di RD raggiunti, è stata elaborata la seguente tabella:

Modulazione del tributo per l'anno 2013:	
Livello di RD raggiunto nell'anno 2012. (%)	Importo del tributo modulato (€/kg)
da 65,01% a 71,49	0,014
da 71,50% a 74,74	0,012
da 74,75% a 77,99%	0,010
da 78% a 81,24%	0,008
maggiore o uguale a 81,25%	0,006

## 5. Addizionale (ex art 2 bis comma 6 bis)


L'art. 2-bis "Modulazione del tributo in funzione dei risultati della raccolta differenziata" prevede al comma 6 bis, che nel caso in cui a livello di ATO non vengano raggiunti gli obiettivi minimi di raccolta differenziata stabiliti dalla normativa vigente, viene applicata, con le modalità di cui all'articolo 205 del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, l'addizionale del 20 % calcolata sull'ammontare del tributo speciale di cui alla lettera e), comma 1, dell'art. 2 della LR n. 15/1997.

Tipologia del rifiuto	Tributo speciale con l'applicazione dell'addizionale (€/kg)	Quando si applica
Rifiuti urbani e assimilati smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi	0,024*	Non raggiungimento del livello di RD nell'anno precedente

\* *tributo speciale per i rifiuti solidi urbani (lettera f) comma 1 dell'art. 2) della LR.15/1997 + 20% addizionale)*

Nel merito, l'art. 30, comma 10 della L.R. 28 luglio 2009 n. 18 prevede che fino alla istituzione delle autorità d'ambito di cui all'articolo 201 del d.lgs. 152/2006, l'addizionale di cui al comma 6 bis dell'articolo 2 bis della L.R. 15/1997, è applicata a carico dei singoli Comuni che non raggiungono le quote di raccolta differenziata previste dalla normativa vigente.

## 6. Competenze

<b>REGIONE MARCHE</b> GIUNTA REGIONALE		<b>SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE</b> P.F. Ciclo dei Rifiuti, Bonifiche Ambientali, Aerca, Rischio Industriale	Applicazione della L.R. n. 15/1997 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi".		
			Circolare	PC/PG	Rev. 01 del 16.10.12

I principali soggetti coinvolti nell'attuazione delle previsioni normative relative al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi sono i seguenti:

- Regione;
- Provincia;
- Gestore dell'impianti di smaltimento;
- ARPAM;

Di seguito sono illustrate le principali competenze dei soggetti coinvolti.

### 6.1 Competenze della Regione

La Regione disciplina il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi e riceve il 75% del tributo versato.

La Regione stabilisce annualmente con atto del dirigente della P.F. "Ciclo dei Rifiuti, Bonifiche Ambientali, AERCA, Rischio Industriale" i livelli di RD relativi a ciascun Comune e il relativo ammontare del tributo con le modalità e le tempistiche stabilite dalla DGR n. 1928/09 e ss.mm.ii.

Nello svolgimento delle proprie funzioni sono coinvolti per le relative competenze i seguenti due Servizi:


- Regione Marche – Giunta Regionale – Servizio Bilancio, Ragioneria, Tributi, Patrimonio e Politiche comunitarie;
- Regione Marche – Giunta Regionale – Servizio Territorio Ambiente ed Energia.

### 6.2 Competenze delle Province

Con la L.R. n. 15/97 la Regione ha delegato alle Province territorialmente competenti le funzioni concernenti la riscossione del tributo, l'accertamento e la contestazione delle violazioni tributarie, nonché il relativo contenzioso amministrativo e l'eventuale rappresentanza in giudizio sia nel contenzioso amministrativo che tributario.

In particolare nell'esercizio di tale delega la Provincia deve rispettare le seguenti scadenze:

Periodo	Compito	Atto di riferimento
31 marzo di ogni anno	La Provincia invia alla Regione la relazione sullo stato di attuazione della delega di cui all'art. 3 della L.R. n. 15/97	DGR n. 1179/2011
cadenza trimestrale a decorrere dal terzo trimestre 2011: entro due mesi successivi	la Provincia provvede a compilare ed allegare ai rispettivi atti dirigenziali di liquidazione del tributo alla Regione lo schema definito dall'allegato B) della DGR n. 1179/2011	DGR n. 1179/2011

<b>REGIONE MARCHE</b> GIUNTA REGIONALE		<b>SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE</b> P.F. Ciclo dei Rifiuti, Bonifiche Ambientali, Aerca, Rischio Industriale	Applicazione della L.R. n. 15/1997 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi".		
			Circolare	PC/PG	Rev. 01 del 16.10.12

alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito		
cadenza trimestrale: entro due mesi successivi alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito	La Provincia versa alla Regione il tributo di spettanza al netto di quanto spetta alla Provincia (15%) e della parte di competenza regionale eventualmente rimborsata agli aventi titolo. La DGR n. 1179/2011 stabilisce che le Province sono tenute a riversare la quota di tributo speciale per il deposito in discarica di spettanza regionale, in modo separato, dall'importo derivante dall'applicazione dell'addizionale di cui all'art. 2 bis, comma 6 bis della LR n.15/1997 ed all'art. 30 della LR n. 18/2009 secondo le modalità indicate nell'allegato C)	DGR n. 1179/2011

Ai fini dell'esercizio della delega le Province ricevono la seguente documentazione:

- la dichiarazione annuale prodotta dai gestori delle discariche entro il 31 gennaio di ogni anno il cui schema è stato approvato con DGR n. 1993/09;
- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da presentare al gestore della discarica all'atto del conferimento al fine di poter usufruire della riduzione del tributo speciale per il deposito in discarica il cui schema è stato approvato con DGR n. 1829/2008 (Allegato C);
- il decreto annuale del dirigente della P.F. "Ciclo Dei Rifiuti, Bonifiche Ambientali, Aerca, Rischio Industriale" che stabilisce i livelli di RD relativi a ciascun Comune e il relativo ammontare del tributo con le modalità e le tempistiche stabilite dalla DGR n. 1928/09.


### 6.3 Competenze del gestore della discarica

Il gestore della discarica è soggetto passivo dell'imposta ai sensi dell'art. 3 comma 26 della legge 549/1995 e applica il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.

Ai fini della corretta applicazione del tributo il cui ammontare è definito negli artt. 2 e 2 bis della L.R. n. 15/97 il gestore della discarica riceve:

- per l'applicazione del tributo ai rifiuti urbani e assimilati: il decreto annuale del dirigente della P.F. "Ciclo Dei Rifiuti, Bonifiche Ambientali, Aerca, Rischio Industriale" che stabilisce i livelli di RD relativi a ciascun Comune e il relativo ammontare del tributo con le modalità e le tempistiche stabilite dalla DGR n. 1928/09;



<b>REGIONE MARCHE</b> GIUNTA REGIONALE		<b>SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE</b> P.F. Ciclo dei Rifiuti, Bonifiche Ambientali, Aerca, Rischio Industriale	Applicazione della L.R. n. 15/1997 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi".		
			Circolare	PC/PG	Rev. 01 del 16.10.12

- per l'applicazione del pagamento del tributo nella misura del 20 per cento dell'ammontare definito nell'art. 2 della L.R. n. 15/97 (commi 2 e 4): la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da presentare al gestore della discarica all'atto del conferimento al fine di poter usufruire della riduzione del tributo speciale per il deposito in discarica il cui schema è stato approvato con DGR n. 1829/2008 (Allegato C).

In particolare nell'esercizio delle proprie funzioni il gestore della discarica deve rispettare le seguenti scadenze:

Periodo	Compito	Atto di riferimento
31 gennaio di ogni anno	il gestore invia la dichiarazione annuale il cui schema è stato approvato con DGR n. 1993/09	DGR n. 1993/09
cadenza trimestrale: entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito	Il gestore della discarica versa il tributo alla Provincia (delega ex art. 3 L.R. n. 15/97)	Art. 3, comma 30 della Legge 549/1995


#### 6.4 Competenze dell'ARPAM

L'ARPAM - *Catasto regionale dei rifiuti* - provvede alla validazione dei dati trasmessi dai Comuni tramite l'applicazione denominata O.R.So (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale), ed alla loro trasmissione (indicando a livello comunale la produzione di rifiuti e il risultato del calcolo della percentuale di raccolta differenziata con il metodo indicato nella DGR n. 217/10) alla struttura regionale competente. Le modalità e le tempistiche sono state definite con la DGR n. 1928/09 e ss.mm.ii.

L'ARPAM inoltre riceve la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da presentare al gestore della discarica all'atto del conferimento al fine di poter usufruire della riduzione del tributo speciale per il deposito in discarica il cui schema è stato approvato con DGR n. 1829/2008 (Allegato C).

#### 7. Sanzioni

L'art.3, comma 32 della Legge 549/1995 prevede che "chiunque esercita, ancorchè in via esclusiva, l'attività di discarica abusiva e chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti, è soggetto al pagamento del tributo determinato ai sensi della presente legge e di una sanzione amministrativa pari a tre volte l'ammontare medesimo".

<b>REGIONE MARCHE</b> GIUNTA REGIONALE		<b>SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE</b> P.F. Ciclo dei Rifiuti, Bonifiche Ambientali, Aerca, Rischio Industriale	Applicazione della L.R. n. 15/1997 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi".		
			Circolare	PC/PG	Rev. 01 del 16.10.12

Il termine di prescrizione per l'accertamento del tributo speciale in oggetto è stabilito in cinque anni a decorrere dall'ultimo giorno utile per la presentazione della dichiarazione annuale di cui all'art. 4 della LR 15/14997 (art. 8, comma 1 L.R. 15/97).

## 8. Normativa regionale di settore

**L.R. 20-1-1997 n. 15** "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi". (Pubblicata nel B.U. Marche 24 gennaio 1997, n. 8.)

**Art. 30 L.R. 28-7-2009 n. 18** "Assestamento del bilancio 2009"

### Delibere attuative della L.R. n. 15/1997

**D.G.R. 15-12-2008 n. 1829** "Attuazione commi 2 e 4 art.2 L.R. 20 gennaio 1997, n. 15 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi" così come modificata dalla L.R. 15 luglio 2008, n. 20. Individuazione degli standard operativi ed applicativi degli impianti di recupero dei rifiuti. Revoca DGR n. 340/2008"

**D.G.R. 17-05-2010 n. 798** "Modifica all'allegato B) alla DGR n. 1829/2008 recante "Attuazione commi 2 e 4 art. 2 LR n. 15/1997 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi" così come modificata dalla LR n. 20/2008 - Individuazione degli standard operativi ed applicativi degli impianti di recupero dei rifiuti - Revoca DGR n. 340/2008"

**D.G.R. 23-11-2009 n. 1928** "Art. 2 bis, comma 3 LR n. 15/1997 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi" - Individuazione dei formati, dei termini e delle modalità di rilevamento e di trasmissione dei dati al catasto regionale dei rifiuti per la certificazione della percentuale di raccolta differenziata - Revoca della DGR n. 1210/2008"

**D.G.R. 05-05-2010 n. 733** "Integrazione DGR n. 1928/2009, concernente la disciplina per il tributo in discarica tramite la previsione di disposizioni transitorie"



**D.G.R. 21-03-2011 n. 369** "Integrazione paragrafo 5 "Disposizioni transitorie" dell'allegato A) della DGR n. 1928/2009, concernente la disciplina per il tributo in discarica, tramite la previsione di disposizioni transitorie."

**D.G.R. 16-05-2011 n. 684** "Sostituzione del paragrafo 2 "Termini di trasmissione dei dati" dell'allegato A) della DGR n. 1928/2009 concernente la disciplina per il tributo in discarica"

**D.G.R. 30-11-2009 n. 1993** "Articolo 4, comma 3 L.R. 20 gennaio 1997, n. 15 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi". Approvazione dello schema di dichiarazione annuale e revoca della DGR n. 52 del 13.01.1997.

**D.G.R. 09-02-2010 n. 217** "L.R., n. 15 /1997, Articolo 2bis, comma 2 "Approvazione dell'atto di indirizzo per l'applicazione delle disposizioni regionali in materia di incentivi alla raccolta differenziata tramite il tributo per il deposito in discarica" – Criteri e metodo di calcolo della raccolta differenziata".

**D.G.R. 30-08-2011 n. 1179** "Art. 12 comma 2 della L.R. n. 24/2009 - Indirizzi unitari per la trasmissione dei dati ambientali e tributari per la relazione annuale di cui all'art. 3, comma 2 della L.R. n. 15/1997".

 <b>REGIONE MARCHE</b> GIUNTA REGIONALE	 <b>SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE</b> P.F. Ciclo dei Rifiuti, Bonifiche Ambientali, Aerca, Rischio Industriale	Applicazione della L.R. n. 15/1997 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi".		
		Circolare	PC/PG	Rev. 01 del 16.10.12

Le leggi e i regolamenti regionali sono reperibili sulla banca dati on-line al seguente indirizzo: <http://www.norme.marche.it>.

La banca dati raccoglie tutte le leggi e i regolamenti regionali dal 1971 ad oggi e prevede due tipi di archivio:

- l'archivio dei testi storici, che contiene i testi delle leggi e dei regolamenti così come pubblicati nel bollettino ufficiale regionale (B.U.R.M.);
- l'archivio dei testi vigenti, che contiene i testi vigenti delle leggi e dei regolamenti nel loro testo originale o coordinato, qualora il testo abbia subito modifiche, con indicate in nota ai singoli articoli le norme che hanno apportato le modifiche o abrogazioni.

Si ricorda che i testi delle leggi e dei regolamenti riportati nella banca dati hanno solo valore di documentazione in quanto i testi ufficiali sono quelli pubblicati nel bollettino ufficiale della regione Marche.

Le delibere amministrative sono reperibili sulla banca dati on-line al seguente indirizzo: <http://www.norme.marche.it>.

La banca dati raccoglie tutte le delibere amministrative dal 2002.

È possibile inoltre reperire tutta la normativa di settore sul sito ufficiale della Regione all'indirizzo: <http://www.ambiente.regione.marche.it/> seguendo il percorso ambiente – rifiuti – normativa.

## Revisioni

La presente circolare è stata modificata come indicato di seguito:

Rev. 0 del 11/07/2012	Prima versione della circolare inviata con nota prot. 491533 del 11/07/2012 ai gestori delle discariche, alle Province e all'ARPAM.
Rev. 01 del 16/10/2012	<p>Modifica della circolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sono stati aggiornati i riferimenti alla L.R. n. 15/1997 relativa alla determinazione del tributo, così come modificata dall'art. 1 della L.R. 20 aprile 2012, n. 9. Tale modifica, relativa all'importo del tributo speciale in discarica, decorre <b>dal 1° gennaio 2013</b>.</li> <li>• Sono stati aggiornati i riferimenti in seguito alla riorganizzazione di alcuni Servizi della Regione Marche ai sensi della DGR n. 971/2012 e successivi atti.</li> <li>• Nel capitolo n. 8 è stata inserita una specifica relativa al reperimento della normativa di settore.</li> </ul> <p>La Rev. 01 è stata inviata per mail agli stessi soggetti a cui è stata inviata la Rev. 0 ed è disponibile sul sito ufficiale dei rifiuti.</p>